

STATUTO SIN-ERGY

Art. 1 E' costituita una società a responsabilità limitata denominata "SIN.ERGY S.r.l."

Art. 2 La società ha sede in Roma.

L'organo amministrativo può istituire, modificare e sopprimere succursali, agenzie, rappresentanze mentre con decisione dei soci possono essere istituite, modificate o sopresse sedi secondarie della società tanto in Italia che all'estero, secondo le modalità previste dalla legge.

Il domicilio dei soci, per quello che concerne i loro rapporti con la società, è quello risultante dai libri sociali.

Art. 3 La società ha per oggetto:

- l'attività di promozione ed organizzazione della ricerca scientifica nell'ambito della nefrologia, dialisi, trapianto e ipertensione arteriosa e di comunicazione e divulgazione degli argomenti e delle problematiche della predetta disciplina.

A tal fine la Società potrà:

- organizzare congressi, convegni, giornate di studio, seminari, corsi di formazione e qualificazione professionale, scuole di formazione e/o di aggiornamento e qualsiasi altra manifestazione e/o iniziativa utile per promuovere la diffusione, la conoscenza, lo sviluppo ed il progresso di quanto in oggetto, anche a mezzo contratti di ricerca e formazione;
- pubblicare riviste, periodici, libri ed altri strumenti di comunicazione, anche audiovisivi, che riguardino la stessa materia, curando eventualmente la raccolta di pubblicità e le pubbliche relazioni, anche con la stampa e i media in generale;
- fornire a terzi il supporto per lo svolgimento di attività segretariali ed amministrative.

Il tutto nel modo più ampio, senza riserve, limitazioni od eccezioni di sorta, in modo diretto e/o indiretto, per conto proprio e/o di terzi, in Italia e all'Estero.

Per il conseguimento dell'oggetto sociale, la Società potrà, nei limiti previsti dalla legge, e con esclusione di qualsiasi forma di attività di collocamento, e comunque in misura non prevalente rispetto all'oggetto sociale e nell'osservanza delle norme di cui alle Leggi nn.1 e 197 del 1991:

- a) assumere interessenze e partecipazioni in altre società, enti ed organismi con attività anche indirettamente analoghe alla propria, purché non risulti sostanzialmente modificato l'oggetto sociale stesso;
- b) compiere operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali e finanziarie, (ivi comprese l'assunzione di obbligazioni, la concessione di avalli, fideiussioni e garanzie reali anche a favore di terzi) ed in genere tutto quanto sia direttamente o indirettamente collegato allo scopo sociale, o che possa facilitarne il conseguimento.

Art. 4 La durata della società è fissata sino al 31 Dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata una o più volte, con deliberazione dell'Assemblea dei soci.

Art. 5 Il capitale sociale è di Euro 46.400.

Il capitale sociale potrà essere aumentato anche mediante conferimento di qualsiasi elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica. Il conferimento può avvenire altresì mediante la prestazione di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria con cui vengono garantiti, per l'intero valore ad essi assegnato, gli obblighi assunti dai soci aventi per oggetto la prestazione d'opera o di servizi a favore della società. In tal caso, la polizza o la fideiussione possono essere sostituite dai soci con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in danaro presso la società.

I soci hanno diritto di sottoscrivere gli aumenti di capitale da liberarsi mediante nuovi conferimenti in misura proporzionale alle partecipazioni dagli stessi possedute. E' tuttavia attribuita ai soci la facoltà di prevedere espressamente nella decisione di aumento che lo stesso possa essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi, salvo che nel caso di cui all'art. 2482-ter c.c.; in tale circostanza, spetta ai soci che non hanno concorso alla decisione il diritto di recesso a norma dell'art. 2473 c.c..

La società potrà acquisire dai soci versamenti e finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

Detti versamenti, dovranno comunque essere effettuati dai soci in proporzione alle quote rispettivamente possedute.

E' comunque tassativamente vietato corrispondere ai soci interessi sulle somme da essi eventualmente

anticipate per la gestione sociale.

Nel caso di riduzione del capitale sociale per perdite, non è necessario il preventivo deposito presso la sede sociale della relazione e delle osservazioni di cui all'art. 2482-*bis*, comma 2, c.c..

Art. 6 Potranno essere soci soltanto gli appartenenti all'Associazione "Società Italiana di Nefrologia – SIN", la detta Associazione od Enti a carattere scientifico promossi dalla medesima e dei quali la detta Associazione detenga la maggioranza del capitale o del fondo patrimoniale.

La sopravvenuta perdita delle qualità anzidette da parte dei soci determinerà giusta causa della loro esclusione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2473-*bis* del c.c..

I trasferimenti delle partecipazioni sono soggetti alla seguente disciplina. La clausola contenuta in questo articolo intende tutelare gli interessi della società alla omogeneità della compagine sociale, alla coesione dei soci ed all'equilibrio dei rapporti tra gli stessi, pertanto, vengono disposte le seguenti limitazioni per il caso di trasferimento di partecipazioni.

Nessuna quota di capitale sociale né i diritti su quote, anche di opzione, potranno essere ceduti o comunque trasferiti con effetto verso la società senza il consenso espresso del Consiglio di Amministrazione preso all'unanimità dei propri componenti.

Fermo restando quanto precede, i diritti sulle quote non possono essere trasferiti o costituiti per atto tra vivi in favore di terzi non soci se non siano preventivamente offerti in prelazione agli altri soci.

Ai fini del presente articolo è considerato trasferimento qualsiasi negozio a titolo oneroso o gratuito in forza del quale derivi il mutamento della titolarità di quote o diritti ad esso relativi.

A tal fine, il socio alienante deve dare notizia, mediante lettera raccomandata a.r., a tutti gli altri soci risultanti dal libro soci all'indirizzo di ciascuno di essi indicato nel libro stesso, specificando il prezzo della cessione, le modalità di pagamento, ed i dati relativi alla identificazione dell'aspirante acquirente.

La comunicazione dell'esercizio del diritto di prelazione deve pervenire al socio offerente, mediante lettera raccomandata a.r., entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui il socio interessato all'acquisto ha ricevuto notizia dell'offerta di vendita. Trascorso tale termine inutilmente, la mancata risposta sarà interpretata come tacita rinuncia. Ove la prelazione sia esercitata da più soci, le quote offerte in prelazione verranno ripartite tra essi in proporzione al capitale già posseduto.

In caso di decesso esclusione o estinzione di un socio la sua quota sarà trasferita agli altri soci in proporzione alle rispettive partecipazioni sociali, sulla base del Patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato. Il corrispettivo dovrà essere pagato dagli altri soci all'escluso, agli eredi o aventi causa del defunto entro sei mesi dal decesso, esclusione o estinzione.

Art. 7 Quando l'intera partecipazione appartiene ad un solo socio o muta la persona dell'unico socio, gli amministratori devono effettuare gli adempimenti previsti ai sensi dell'art. 2470 c.c..

Art. 8 I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro attenzione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina di amministratori e la struttura dell'organo amministrativo;
- c) la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore;
- d) le modificazioni dello statuto;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.
- f) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;
- g) le delibere concernenti fusioni o scissioni che coinvolgono la società, cessioni o conferimenti d'azienda o di rami d'azienda della stessa società o altre operazioni straordinarie.

Art. 9 Hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro dei soci. Il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Il socio moroso non può partecipare alle decisioni dei soci.

Art. 10 Salvo quanto previsto nei successivi articoli le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a

particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, da parte di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.

Il procedimento deve concludersi entro 15 (quindici) giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte a cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione senza indugio nel libro delle decisioni dei soci e la documentazione recante l'espressione della volontà dei soci deve essere conservata dalla società.

Art. 11 Nel caso di decisioni che abbiano ad oggetto le materie riportate nel precedente articolo 8, lettere d), e), f), g) nonché in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente statuto, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare. L'Assemblea regolarmente costituita e legalmente convocata rappresenta l'universalità dei Soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, vincolano tutti i Soci, compresi gli assenti e i dissenzienti.

L'Assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo nella sede sociale o altrove, purché nel territorio della Repubblica Italiana, o in un Paese dell'Unione Europea, mediante raccomandata o telegramma o telefax o posta elettronica o comunque con altro mezzo idoneo a dare prova dell'avvenuta ricezione, inviati ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza, ovvero in caso d'urgenza almeno cinque giorni prima.

Sono tuttavia valide le assemblee non convocate come sopra, qualora sia presente l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i sindaci, se nominati, siano presenti o informati e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno. Se gli amministratori e i sindaci non partecipano personalmente all'assemblea, devono rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati della riunione e su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

Il Presidente dell'Assemblea verificherà con opportuni mezzi che tutti i soci abbiano ricevuto l'avviso.

In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dal collegio sindacale, se nominato, o anche da un socio. Nell'avviso debbono essere indicati il luogo, giorno, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nella stessa convocazione potranno essere indicati il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza in seconda o in successive convocazioni, qualora la prima andasse deserta.

Le assemblee potranno validamente tenersi anche mediante strumenti di videoconferenza o teleconferenza purché sia garantita, attraverso gli strumenti tecnici utilizzati, l'identificazione di tutti i partecipanti, la possibilità di intervento di questi in tempo reale ai fini della discussione e della votazione e la visione, ricezione o trasmissione di documenti correlati alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno. Verificandosi tali requisiti le assemblee si considereranno tenute nel luogo in cui si trova il Presidente che deve coincidere con il luogo in cui si trova il Segretario onde consentire la stesura e la sottoscrizione dei verbali sul relativo Libro.

Art. 12 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, da altra persona designata dall'Assemblea. Il Presidente nomina un Segretario, salvo che il verbale sia redatto da un notaio, che provvederà, nel corso della stessa seduta, alla redazione del verbale che sarà sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dallo stesso Segretario.

Art. 13 L'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino la maggioranza del Capitale Sociale, salvo i casi in cui la delibera abbia ad oggetto modifiche dello statuto, operazioni che comportano una sostanziale modifica dell'oggetto sociale o una rilevante modifica dei diritti dei soci, e la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione nei quali l'Assemblea delibera con il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino almeno due terzi del Capitale Sociale.

L'assemblea delibera, in seconda e nelle successive convocazioni, con la maggioranza assoluta dei presenti, indipendentemente dalla parte di capitale sociale intervenuta, salvo che per le decisioni di cui all'art. 2479, comma 2, nn. 4 e 5 c.c. che devono comunque essere assunte con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

Art. 14 I Soci che abbiano diritto di intervenire all'Assemblea possono farsi rappresentare in singole assemblee, anche da non Soci, purché non amministratori o sindaci, con semplice delega per iscritto che deve essere conservata dalla società.

Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante.

La delega conferita ha effetto anche per le successive convocazioni.

Art. 15 L'amministrazione della società è affidata ad un Consiglio di Amministrazione composto, a scelta dei Soci che lo nominano, da cinque a nove membri.

Gli Amministratori possono essere eletti anche tra i non soci, purché appartenenti all'Associazione SIN, durano in carica, salvo quanto previsto da successive disposizioni, due esercizi e sono rieleggibili.

Appartiene di diritto al Consiglio di Amministrazione della società il Presidente dell'Associazione SIN.

In caso di cessazione per scadenza del termine, gli amministratori rimangono in carica sino alla ricostituzione dell'organo amministrativo.

In caso di cessazione di uno o più consiglieri gli altri provvedono a sostituirlo: l'amministratore o gli amministratori così nominati restano in carica sino alla prossima decisione dei soci. Qualora, tuttavia, per qualsiasi causa venga a mancare la maggioranza degli amministratori, si intenderà dimissionario l'intero consiglio e i soci dovranno deliberare senza indugio, la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.

La cessazione per qualsiasi motivo dalla carica di Presidente dell'Associazione SIN determina altresì la decadenza dalla carica di membro del Consiglio di Amministrazione della società, ai fini del subentro nel Consiglio medesimo del nuovo Presidente.

Art. 16 Il Consiglio di Amministrazione, qualora non via abbiano provveduto i soci, elegge tra i propri membri un Presidente.

Può anche eleggere, ove lo creda opportuno, un Vice Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare uno o più Amministratori Delegati o un Comitato Esecutivo cui delegare le proprie attribuzioni, determinando i limiti della delega.

Infine, può nominare, sia scegliendoli tra i propri membri, sia al di fuori di essi, direttori generali, condirettori, vice direttori e procuratori, determinandone i poteri e gli emolumenti.

Le decisioni del Consiglio di amministrazione possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli purché sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengono il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli amministratori.

Il procedimento deve concludersi entro 15 giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

Le decisioni degli amministratori sono prese con il voto favorevole dalla maggioranza degli amministratori in carica non computandosi le astensioni e in caso di parità prevale il voto del Presidente; dette decisioni sono trascritte senza indugio, a cura del Presidente, nel libro delle decisioni degli amministratori e la documentazione recante l'espressione della volontà degli amministratori è conservata dalla società.

Art. 17 In caso di richiesta del Presidente, di almeno due amministratori o del Collegio Sindacale se nominato e, comunque, nei casi indicati dall'art. 2475, comma 5, c.c., il Consiglio di Amministrazione delibera in adunanza collegiale.

Il Presidente provvederà alla convocazione del Consiglio con lettera raccomandata o telegramma o telefax o messaggio di posta elettronica o con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuta ricezione, da spedirsi a ciascun consigliere e a ciascun sindaco almeno 5 giorni prima o, in caso di urgenza, 1 giorno prima dell'adunanza. In caso di assenza o impedimento del Presidente, vi provvederà il Vice Presidente o l'amministratore delegato. Nell'avviso vanno fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

Il Consiglio di Amministrazione è comunque regolarmente costituito e atto a deliberare qualora, anche in mancanza di formale convocazione, siano presenti tutti gli amministratori e tutti i Sindaci effettivi, se nominati, ovvero, anche se non presenti, siano informati della riunione. Resta fermo il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio si tengano per video o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli altri intervenuti. Deve inoltre essere consentita ai partecipanti e a tutti gli altri intervenuti la possibilità di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente o chi lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento, che deve coincidere con il luogo in cui si trova il Segretario, se nominato, onde consentire la stesura e la sottoscrizione dei verbali sul relativo Libro.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza (anche tele o video) della maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Le deliberazioni del Consiglio costano dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 18 La firma e la rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, ove nominati, agli Amministratori Delegati, disgiuntamente, nell'ambito e per l'esercizio dei poteri e delle attribuzioni a loro conferiti dal Consiglio.

La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, condirettori e vicedirettori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

Il Consiglio di Amministrazione ha i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, salvo quanto per legge o statuto è riservato all'assemblea.

Art. 19 Qualora obbligatorio per legge o per volontà dei soci, verrà istituito un Collegio Sindacale, composto da tre sindaci effettivi e due supplenti, aventi i requisiti previsti dall'art. 2397, secondo comma c.c..

Nel caso di obbligatorietà del Collegio Sindacale, tutti i sindaci devono essere revisori contabili, iscritti nel registro istituito presso il Ministero di Giustizia.

I sindaci durano in carica tre esercizi, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio e sono rieleggibili.

Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dai soci, in occasione della nomina dello stesso Collegio.

Al collegio sindacale si applicano, ove non espressamente disciplinato dal presente atto costitutivo, le norme di cui agli articoli 2397 e seguenti c.c..

La retribuzione annuale dei sindaci verrà stabilita dai soci in virtù di quanto previsto dalla corrispondente tariffa dei dottori commercialisti. I sindaci hanno, inoltre, diritto al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento delle proprie funzioni.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Collegio Sindacale si tengano con mezzi di video o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti la riunione si considera avvenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.

Delle adunanze dei sindaci verrà redatto verbale che, sottoscritto da tutti i presenti, sarà trascritto sul relativo libro del Collegio Sindacale.

Per volontà dei soci, ove non obbligatorio il Collegio Sindacale, potrà essere nominato un revisore al quale risulteranno applicabili ove compatibili le disposizioni sopra riportate.

Art. 20 Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio di Amministrazione provvede entro i termini e sotto l'osservanza delle disposizioni di legge, alla predisposizione del Bilancio d'esercizio.

Il bilancio deve essere presentato ai soci entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni, qualora ricorrano le condizioni di cui al secondo comma dell'art. 2364 c.c..

Art. 21 Sugli utili netti, risultanti dal Bilancio regolarmente approvato, viene dedotto il 5% (cinque per cento) da assegnare alla riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale. Il residuo, osservate le prescrizioni e le formalità di legge, verrà ripartito tra i soci salvo che gli stessi soci deliberino la destinazione a riserve straordinarie, accantonamenti speciali o per altra finalità, oppure dispongano di rimandarli, in tutto o in parte, ai successivi esercizi.

Art. 22 In caso di scioglimento della Società, per qualsiasi motivo, le norme per la liquidazione, la nomina del liquidatore, o dei liquidatori, saranno stabilite dall'Assemblea dei Soci, osservate le disposizioni di legge del presente Statuto.

Art. 23 La decisione di qualsiasi controversia che possa insorgere fra i Soci e fra costoro e la Società sarà

deferita, in quanto consentito dalla legge, al giudizio di un Arbitro Unico amichevole compositore nominato dal Presidente del Tribunale di Roma.

L'arbitro deciderà senza formalità di procedura. Sede dell'Arbitro sarà Roma.

Art. 24 Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto si fa riferimento alle disposizioni di legge in materia di società a responsabilità limitata.